

SINTESI

Causa Hermi c. Italia – Grande Camera – sentenza 18 ottobre 2006 (ricorso n. 18114/02)

(in materia di partecipazione al processo: dichiara non sussistente la violazione dell'art. 6 CEDU)

Fatto. A seguito di ricorso proposto per violazione dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un equo processo*), in relazione ad una condanna penale asseritamente emanata in lesione dei diritti di difesa, veniva pronunciata da una Camera della Quarta Sezione della Corte di Strasburgo la sentenza 28 giugno 2005. Il ricorrente, cittadino tunisino arrestato per possesso di sostanze stupefacenti e indagato per traffico di stupefacenti, aveva chiesto e ottenuto il giudizio abbreviato previsto dagli articoli 438 e 443 del c.p.p. ed era stato condannato a sei anni di reclusione e a circa €20.000 di ammenda. Il ricorrente aveva quindi presentato appello per motivi di diritto. La Corte di appello, dopo aver rigettato la richiesta della difesa di tradurre il ricorrente in udienza – richiesta presentata nel corso della medesima udienza – aveva confermato il giudizio di primo grado. Era stato quindi proposto ricorso per cassazione in relazione alla mancata partecipazione personale dell'imputato all'udienza di appello e alla mancata traduzione in lingua araba della citazione a comparire in appello. La Cassazione aveva respinto il ricorso, affermando che la traduzione degli atti giudiziari nella lingua dell'accusato non era obbligatoria; che il medesimo poteva farsi assistere gratuitamente da un interprete; che la presenza dell'imputato in udienza non era obbligatoria e che, comunque, l'interessato non aveva comunicato la propria volontà di partecipare all'udienza.

La sentenza del 28 giugno 2005 della Quarta Sezione, rilevato che la nozione di equo processo implica la facoltà per l'imputato di assistere al dibattimento e che la valutazione in merito all'applicazione al grado di appello dei principi dell'equo processo stabiliti dalla CEDU dipende dalla considerazione dell'effettiva disciplina disposta in sede nazionale per lo specifico grado di giudizio, osservava la necessità di verificare se il ricorrente avesse rinunciato a esercitare il proprio diritto di partecipare all'udienza di appello. La Corte prendeva atto che: il giudice nazionale aveva ritenuto esservi stata la rinuncia a partecipare all'udienza, rinuncia coincidente con la mancata espressione della volontà di comparire all'udienza a seguito della notifica di un avviso relativo alla facoltà di chiedere il trasferimento alla sede di udienza; tale avviso non era stato tradotto in una lingua parlata dall'imputato; non era stato stabilito in quale misura l'interessato avesse capacità di comprensione dell'italiano; l'imputato era stato condotto d'ufficio al dibattimento in primo grado e poteva quindi ragionevolmente attendersi il medesimo trattamento in appello; che, in ogni caso, l'avvocato dell'imputato aveva chiesto in udienza il trasferimento dell'imputato stesso alla sala di udienza, manifestando quindi la volontà dell'imputato. Di conseguenza la Corte, con l'opinione dissenziente di tre giudici, riteneva che il ricorrente non avesse rinunciato al diritto a partecipare all'udienza di appello e constatava la violazione dell'articolo 6 della CEDU, escludendo tuttavia la sussistenza di un possibile nesso di causa tra tale violazione e l'esito del processo penale e accordando al ricorrente € 1000,00 per danni morali e € 4000,00 per spese e onorari, oltre agli interessi.

Il 23 settembre 2005, il Governo italiano chiedeva il rinvio della causa Hermi c. Italia alla Grande Camera, istanza accolta il 30 novembre 2005.

Decisione . La Corte, in composizione di Grande Camera, ha considerato, sotto il profilo del diritto a partecipare alle udienze, che la presenza dell'imputato nel procedimento riveste importanza capitale ai fini di un processo penale equo e giusto. Inoltre, anche se non espressamente menzionata nell'art. 6, la facoltà dell'imputato di essere presente in udienza deriva dall'oggetto e

dallo scopo dello stesso articolo e alla luce di tale facoltà si leggono le disposizioni di cui alle lettere c), d), ed e) del paragrafo 3. Quindi l'art. 6, letto nella sua interezza, riconosce all'accusato il diritto di partecipare realmente al processo, ivi incluse le facoltà di assistervi e di seguire il dibattimento. Però, l'esigenza della comparizione personale dell'imputato va valutata in relazione ai diversi gradi di un processo e alla normativa che li disciplina. Tale comparizione non riveste in appello la stessa importanza decisiva che ha in primo grado. Le modalità di applicazione dell'art. 6 all'appello dipendono dalla specificità del singolo processo, poiché occorre tener conto dell'intero procedimento e del ruolo che vi ha svolto il giudice dell'appello. Perciò, anche quando tale giudice ha piena giurisdizione, l'art. 6 non implica sempre il diritto ad una pubblica udienza o, a maggior ragione, a comparire personalmente.

Sotto il profilo del diritto dell'accusato di essere informato delle accuse formulate a suo carico, la Corte ha notato che l'art. 6 par. 3 CEDU richiede una rilevante cura nella notifica dell'accusa all'imputato, pur non esigendone la traduzione scritta. Infatti, l'imputazione ha un ruolo fondamentale nel procedimento penale poiché dal momento della notifica l'imputato è informato della base legale e fattuale dell'imputazione stessa. Lo stesso art. 6 par. 3 CEDU lett. e) prevede il diritto all'assistenza gratuita di un interprete, diritto che non riguarda solo le dichiarazioni in udienza, ma anche gli atti scritti e la fase istruttoria: tuttavia, tale disposizione non richiede una traduzione scritta di ogni atto ufficiale e fa riferimento all'interprete e non ad un traduttore.

Sotto il profilo della rinuncia al diritto a comparire, la Corte ha rilevato che tale rinuncia deve essere stabilita in modo non equivoco e accompagnata da un minimo di garanzie corrispondenti alla sua gravità, oltre a non ledere alcun interesse pubblico importante. Inoltre, prima di ritenere che un imputato abbia implicitamente rinunciato, attraverso il suo comportamento, ad un diritto fondato sull'art. 6 CEDU, si deve valutare se questi avrebbe potuto ragionevolmente prevedere le conseguenze del proprio comportamento; né spetta all'imputato provare che non intendeva sottrarsi alla giustizia o che la sua assenza era dovuta ad un caso di forza maggiore. Perciò, l'art. 6 CEDU pone al giudice l'obbligo di controllare se l'imputato abbia potuto conoscere la data dell'udienza e fosse informato degli adempimenti necessari per prendervi parte.

Nella fattispecie la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva partecipato alle udienze del primo grado, svoltesi con il rito del giudizio abbreviato; rito caratterizzato da un indebolimento delle garanzie procedurali, ma che consente di ottenere una sentenza entro un termine ragionevole, così semplificando e accelerando i processi penali. Quanto al giudizio di appello, la Corte ha osservato che il ricorrente aveva il diritto di essere presente ai sensi della normativa italiana, ma che questa constatazione non implica necessariamente che tale presenza sia richiesta dall'art. 6 par. 1 CEDU, poiché le esigenze di tale disposizione sono autonome rispetto a quelle della legislazione nazionale. La cognizione devoluta dall'appellante al giudice dell'appello aveva ad oggetto la definizione giuridica dei fatti e l'interpretazione della legge interna e il condannato non aveva negato in alcun momento del procedimento i fatti a base dei capi d'accusa. Perciò, ad avviso della Corte, la presenza fisica del ricorrente in udienza non avrebbe potuto influire sui fatti posti a fondamento della condanna. La Corte ha anche considerato che, poiché il pubblico ministero non può presentare appello contro le sentenze di condanna emesse ad esito del giudizio abbreviato che non modificano la definizione giuridica del reato, il giudice dell'appello non poteva compiere alcuna *reformatio in peius*.

Inoltre, la Corte ha rilevato che, dagli atti di causa, risultava che il ricorrente avesse una conoscenza della lingua italiana sufficiente per comprendere il significato dell'avviso recante informazione della data d'udienza e che, quindi, non fosse necessaria alcuna traduzione o interpretazione. Tuttavia, la Corte ha ritenuto spiacevole che tale avviso non indicasse la facoltà del ricorrente di richiedere, almeno cinque giorni prima, di essere condotto in udienza; ma, comunque, ha fatto presente che non costituisce un obbligo dello Stato indicare dettagliatamente in ogni atto della procedura i diritti e le facoltà dell'imputato, mentre, invece, spetta al difensore informare il proprio cliente di come avvalersene. La Corte ha anche deplorato l'assenza di

comunicazione tra il ricorrente e i propri avvocati, constatando, però, che non può essere data allo Stato la responsabilità delle incapacità degli avvocati scelti o d'ufficio.

Pertanto, la valutazione da parte del giudice dell'appello dell'omissione di richiesta di traduzione in udienza in termini di rinuncia implicita del ricorrente alla partecipazione alla medesima appare ragionevole e non arbitraria. Del resto, il trasferimento di un detenuto richiede l'adozione di misure organizzative e di sicurezza, il che giustifica la previsione di un termine per la presentazione della richiesta di traduzione da parte del detenuto stesso.

La Corte ha quindi dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 6 CEDU.